



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)

N° 175 del 13/07/2015

Oggetto: Autorizzazione alla stipula della Convenzione ISPO – AOU Careggi per la prestazione del servizio di dosimetria personale per dosimetri a badge ed a bracciale	
Struttura Proponente	Direzione Aziendale
Proposta n.	Responsabile del procedimento <u>Simona Gallo</u>
	Responsabile Contabilità e Controllo di gestione Cristina Gheri <u>CG</u>
	Estensore Simona Gallo <u>SG</u>

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa: € 1253,28

Conto Economico n. 3B02010229

Eseguibile a norma di Legge dal 13/07/2015

Pubblicato a norma di Legge il 13/07/2015

Inviato al Collegio Sindacale il 13/07/2015

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica", come modificata dalla LRT n. 32 del 19/06/2012, in forza della quale ISPO è Ente del SSR, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Ispo;

Premesso che:

- ISPO non risulta dotato delle professionalità ed apparecchiature necessarie a garantire il servizio di dosimetria personale, obbligatorio per legge (L. 230/95);
- non potendole garantire in proprio ISPO ha chiesto all'AOU Careggi di fornire tale servizio e che quest'ultima si è resa disponibile formalizzandolo in una convenzione;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dello schema di Convenzione di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, condiviso da entrambe le parti, autorizzandone la stipula;

Precisato che la convenzione di cui sopra decorre dal **01/07/2015** al **31/05/2017**;

Dato atto che il costo presunto per gli anni 2015/2016 pari ad Euro 1253,28 risulta considerato nel Bilancio Preventivo dell'Istituto e attribuito al Conto Economico 3B02010229 "Costi per altri servizi sanitari ASAV" (Autorizzazione n. 17 per il 2015);

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo così da garantire la continuità del servizio di dosimetria, obbligatorio per legge (L. 230/95);

Acquisito il visto di regolare imputazione della spesa da parte della S.S. Contabilità e Controllo di Gestione;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.)

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:


1. di approvare la stipula dello schema di Convenzione di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dal **01/07/2015** al **31/05/2017**;
2. di dare atto che il costo presunto per gli anni 2015/2016 pari ad Euro 1253,28 risulta considerato nel Bilancio Preventivo dell'Istituto e attribuito al Conto Economico 3B02010229 "Costi per altri servizi sanitari ASAV" (Autorizzazione n. 17 per il 2015);

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente, così da garantire la continuità del servizio di dosimetria, obbligatorio per legge (L. 230/95);

4. di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)


IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli allegati

Allegato "A"

Convenzione ISPO – AOU Careggi

n. pp. 4

Strutture aziendali da partecipare :

- Affari Generali e Convenzioni ISPO
- Coordinamento tecnico sanitario ISPO
- Coordinamento assistenziale e di prevenzione ISPO

**CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI DOSIMETRIA
PERSONALE PER DOSIMETRI A BADGE ED A BRACCIALE**

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi con sede in Firenze, Largo Brambilla, 3 - P.IVA 0461275081, di seguito indicata Azienda, rappresentata dal Dirigente Responsabile della U.O.s. Supporto alle Funzioni Direzionali ed Integrazione Organizzativa dr. Enrico Masotti, nato a Livorno il 9/4/63, domiciliato per la carica presso l'Azienda Ospedaliera stessa e delegato alla firma dal Direttore Generale con Provvedimento n. 81 del 19/02/2015;

E

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica con sede in Firenze, Via Cosimo il Vecchio, 2- C.F. 94158910482 (più avanti brevemente denominata Convenzionata) rappresentata dal Prof. Gianni Amunni, in qualità di Direttore Generale, nato a San Giovanni Valdarno - Firenze il 06/08/1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto suddetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

L'Azienda, per il tramite della propria U.O. Fisica Sanitaria, effettuerà a favore della Convenzionata il servizio di fornitura del servizio di dosimetria personale per dosimetri a badge e/o a bracciale.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Azienda doterà la Convenzionata, esclusivamente per la sola durata della presente convenzione, di un adeguato numero di dosimetri in base al numero di persone da sottoporre a sorveglianza dosimetrica, preventivamente indicato dalla stessa.

Tale servizio verrà svolto con le modalità direttamente concordate tra la Convenzionata ed il Responsabile aziendale delle attività dosimetriche.

La Convenzionata dovrà assicurare il corretto uso dei dosimetri da parte dei propri dipendenti, in ossequio alle istruzioni fornite dalla U.O. Fisica Sanitaria, esonerando l'Azienda da ogni responsabilità per l'eventuale inaffidabilità dei risultati delle letture dosimetriche dovuta all'inosservanza di tali istruzioni, incluso il non corretto uso dei dosimetri di fondo e la consegna dei dosimetri oltre i tempi previsti.

ART. 3 – COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA

I corrispettivi per la lettura dosimetrica sono riportati nella tabella sotto indicata.

Tutti i suddetti corrispettivi **non sono comprensivi di IVA.**

Dosimetri a BADGE	
Numero dosimetri	Costo per dosimetro
Fascia 1: 1	€ 15,38=
Fascia 2: da 2 a 5	€ 6,30=
Fascia 3: da 6 a 50	€ 3,73=
Fascia 4: oltre 50	€ 3,23=

Dosimetri a BRACCIALE	
Numero dosimetri	Costo per dosimetro
Fascia 1: 1	€ 22,86=
Fascia 2: da 2 a 5	€ 11,67=
Fascia 3: da 6 a 50	€ 7,54=
Fascia 4: oltre 50	€ 6,69

Per ogni dosimetro che non venga restituito nei tempi e secondo le modalità indicate dalla U.O. Fisica Sanitaria, saranno addebitati alla Convenzionata €40/00= (quaranta) per ogni dosimetro a badge e € 25/00 (venticinque) per ogni dosimetro a bracciale non restituito.

In caso di ritardata restituzione saranno addebitati alla convenzionata € 11/00=(undici) per dosimetro a badge e € 6/00= (sei) per dosimetro a bracciale.

Art. 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO

I corrispettivi indicati all'art. 5 saranno liquidati all'Azienda dalla Convenzionata, entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura che sarà emessa dai competenti uffici dell'Azienda sulla base del resoconto predisposto dalla U.O. Fisica Sanitaria .

L'Azienda rimetterà trimestralmente alla Convenzionata regolare fattura corredata dell'elenco delle prestazioni effettuate. Il corrispettivo dovrà essere versato ad AOUC con le seguenti modalità: Bonifico Bancario IBAN IT33E0616002832000000361C01 c/o CR Firenze – Centro Tesorerie - Via Bufalini, 4 – 50121 Firenze intestato al Tesoriere della Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.

ART. 5 - PRIVACY

Il personale impegnato nell'attività dedotta in convenzione è soggetto all'osservanza del segreto professionale ed in particolare alla normativa prevista dal Codice sulla Privacy.

La convenzionata individua l'Azienda, in relazione al trattamento di dati di cui al presente provvedimento, RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003.

L'Azienda, nell'effettuare le operazioni e i compiti affidati, si impegna ad attenersi al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali; in particolare si impegna a:

- effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto, nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge;
- assumere le misure necessarie per evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- non effettuare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati trattati qualora non previste da norme di legge o di regolamento;
- limitare l'accesso ai dati all'espletamento delle proprie mansioni e delle attività trasferite;
- informare il Titolare in caso di incidente di sicurezza;
- predisporre e trasmettere con cadenza annuale, qualora richieste, le informazioni necessarie per la redazione, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento programmatico sulla Sicurezza;
- fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni.

La presente nomina:

- non contempla attribuzioni di responsabilità relativamente all'esattezza, aggiornamento, completezza, non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità del trattamento, che restano in capo al Titolare del trattamento;
- non contempla attribuzioni di responsabilità relativamente all'ottemperanza ad altri obblighi normativi quali prestazione dell'informativa e acquisizione del consenso dell'interessato, che restano, qualora previsti dalla normativa, in capo al Titolare del trattamento.

ART. 6 - PROTOCOLLO DI LEGALITA': PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA E TRASPARENZA E CONFLITTI DI INTERESSE

La convenzionata si impegna al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità e del Codice etico e di comportamento dell'Azienda per la parte di rispettiva competenza.

Il presente atto impone pertanto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

I soggetti\professionisti impegnati nell'attività di cui al presente atto pertanto:

- a) si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto d'interessi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
- b) rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dai Piani aziendali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità (Legge n° 190/2012 e successivi decreti attuativi), nonché dai Codici etici e di comportamento delle Aziende Parti;
- c) sono soggetti all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e daranno il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.

La convenzionata è a conoscenza del disposto dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, per il quale è fatto divieto ai dipendenti dell'Azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stessa, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della propria attività, svolta attraverso i medesimi poteri. La convenzionata dichiara quindi di non avere attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell'Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione dal rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

La convenzionata dichiara inoltre di rispettare i divieti previsti dall'art. 4 del DRP n. 62/2013, in particolare:

- di non offrire regali o altre utilità, in particolar modo se a titolo di corrispettivo per un atto d'ufficio da cui possa trarre direttamente o indirettamente benefici (commi 2 e 5);
- di non conferire incarichi di collaborazione a dipendenti con cui abbia, o abbia avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in ordine a decisioni/attività inerenti all'ufficio di appartenenza (co. 6).

La convenzionata accetta che nel caso di accertamento del mancato rispetto degli impegni assunti con il presente atto, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, non in maniera alternativa ma

anche congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell'evento e all'eventuale recidiva dello stesso:

- risoluzione del rapporto anche nel caso di un solo episodio perché comunque giudicato grave e rilevante;
- segnalazione alle Autorità competenti, compresa l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il presente atto e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto.

Per le specifiche previsioni di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012 e di cui dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 62/2013, descritte sopra, il presente atto e le relative sanzioni restano in vigore anche successivamente alla completa esecuzione del contratto, per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.

Le parti sono tenute inoltre a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di trasparenza che comportano la pubblicazione di alcuni dati sui rispettivi siti istituzionali.

ART. 7 - DECORRENZA, DURATA E FACOLTA' DI RECESSO

La presente convenzione ha validità a decorrere dal **01/07/2015** al **31/05/2017** fatta salva la facoltà di disdetta anticipata, riconosciuta ad entrambe le parti, da comunicarsi con un anticipo di almeno 90 giorni a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

AOUC: aoucareggi@pec.it
I.S.P.O.: ispo@postacert.toscana.it

ART. 8- SPESE di BOLLO, REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE

Le spese di bollo per il presente atto sono a carico della convenzionata

La presente convenzione è registrabile solo in caso d'uso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Foro competente per le controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo è quello di Firenze.

Qualora la convenzionata sia dotata di un sistema di firma elettronica qualificata il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90.

Per Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi

Il Dirigente Responsabile

U.O.s. Supporto alle Funzioni

Direzionali e Integrazione

Organizzativa

Dr. Enrico Masotti

.....

Per Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

Prof. Gianni Amunni

.....